

REGOLAMENTO SPORTELLLO PER IL CITTADINO

Approvato con delibera del COA 13/04/2015

**Art. 1
Oggetto e scopo**

- 1.- E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone lo Sportello per il Cittadino
- 2.- Compito dello Sportello è quello di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e l'accesso alla Giustizia
- 3.- L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale
- 4.- E' vietato fornire pareri scritti, informazioni su giudizi pendenti e prestare attività di consulenza
- 5.- Verranno fornite informazioni di base stragiudiziali e procedurali nelle seguenti materie:
 - o civile, fallimentare e societario
 - o familiare
 - o penale
 - o amministrativo e tributario
 - o lavoro

**Art. 2
Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni
degli Avvocati e per l'accesso alla Giustizia**

Il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento sui seguenti argomenti:

- 1.- fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati
 - a) modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso
 - b) formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico
 - c) diritti e obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico
 - d) possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione
- 2.- accesso alla giustizia
 - a) strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento
 - b) tempi di massima di un giudizio e parametri di legge, oneri tributari e possibili conseguenze della soccombenza
 - c) difesa d'ufficio, requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato
- 3.- procedure alternative
 - a) procedure di risoluzione alternativa delle controversie, obbligatorie e facoltative, esperibili anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, in particolare tramite l'OMF e la Camera Arbitrale istituiti dal COA di Pordenone
 - b) negoziazione assistita, ambiti, obbligatorietà, vantaggi
 - c) possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure

**Art. 3
Accesso al servizio**

- 1.- Potranno accedere allo Sportello i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, le persone giuridiche aventi sede/residenza/dimora/domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone
- 2.- I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete
- 3.- Gli utenti potranno utilizzare il servizio fornito dallo Sportello una sola volta per la stessa questione
- 4.- L'accesso allo sportello è gratuito

Art. 4 Attività

- 1.- L'attività dello Sportello si terrà presso i locali del Consiglio dell'Ordine, e precisamente nella stanza posta al piano terra del Tribunale c.d. Laboratorio Informatico, nei giorni e negli orari stabiliti con delibera dal Consiglio
- 2.- In ogni caso verrà garantita la presenza di un Avvocato uno/due giorni al mese
- 3.- Le modalità di prestazione del servizio di Sportello, gli orari di apertura verranno resi noti al pubblico attraverso il sito istituzionale internet dell'Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso e del Tribunale.
- 4.- L'informativa di base si esaurirà in una sola conferenza
- 5.- Non sarà trattenuto alcun documento fornito dall'utente

Art. 5 Professionisti iscritti

- 1.-Potranno prestare il servizio presso lo Sportello tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone che:
 - a) siano iscritti all'Albo da almeno 2 anni
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento
 - c) non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso
 - d) siano in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo
 - e) siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo
- 2.- Il COA tiene un elenco, aggiornato annualmente, degli Avvocati disponibili a rendere il servizio di Sportello
- 3.- La domanda di iscrizione all'elenco – corredata della dichiarazione di accettazione del presente regolamento – dovrà essere presentata entro il 30 novembre
- 5.- In sede di prima applicazione le domande andranno presentate entro il 6.3.2015 come da circolare esplicativa inviata a tutti gli iscritti
- 6.- Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità di ogni Avvocato iscritto nell'elenco di cui al punto 2.-, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di formazione e orientamento, la data e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività resa

Art. 6 Gratuità dello svolgimento dell'incarico

- 1.- La prestazione del servizio allo Sportello è gratuita.
- 2.- E' vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata
- 3.- La prestazione del servizio comporterà per l'Avvocato il riconoscimento di crediti formativi nell'area deontologica che verranno riconosciuti dalla Commissione Formazione del COA

Art. 7
Divieti ed incompatibilità

- 1.- All'Avvocato che presti servizio allo Sportello è fatto divieto di:
 - a) indicare il nominativo di Avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento
 - b) assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento
- 2.- Il divieto di cui al punto 1.- si estende anche:
 - a) ai colleghi associati e/o soci dello studio dell'Avvocato che ha prestato il servizio
 - b) ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell'Avvocato che ha prestato il servizio
 - c) al coniuge e ai parenti sino al II grado dell'Avvocato che ha prestato il servizio

Art. 8
Consenso al trattamento dati personali

- 1.- Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà fornire tutti i dati anagrafici personali e firmare modulo di consenso al trattamento dei dati stessi in conformità con la normativa sulla privacy (DL 196/2003) esibendo codice fiscale e documento di identità o altra documentazione atta ad identificarla in corso di validità
- 2.- In caso di rifiuto da parte dell'utente non verrà erogato il servizio e la persona verrà congedata

Art. 9
violazioni del regolamento

- 1.- Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento
- 2.- Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte poste in essere in violazione del presente regolamento, comporterà l'esclusione dall'elenco degli Avvocati di Sportello:
 - a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo e preventiva richiesta di sostituzione
 - b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio
 - c) il venir meno dei requisiti di iscrizione nell'elenco
 - d) la violazione degli obblighi e divieti di cui agli artt. 2 e 7 del presente Regolamento

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 13/04/2015

Allegati
Fac simile domanda iscrizione elenco Avvocati
Fac simile modulo accesso utente